



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DAIICHI SANKYO ITALIA S.p.A. con socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte di **DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH**

Maggio 2025

DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto, nelle presenti Condizioni generali di contratto le seguenti espressioni hanno i significati qui di seguito attribuiti, con la precisazione che i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

"Beni": si intendono i beni mobili materiali da consegnare a Daiichi Sankyo Italia S.p.A. in conformità dell'Ordine d'acquisto.

"Condizioni Generali": si intendono le presenti Condizioni generali di contratto e quanto allegato all'Ordine di acquisto.

"Contratto": si intende il contratto di fornitura di beni o di servizi tra Daiichi Sankyo Italia S.p.A ed il Fornitore ed è formato dall'Ordine di acquisto e

dalle presenti Condizioni generali.

"DSIT": si intende a Daiichi Sankyo Italia S.p.A.

"Fornitore": si intende la parte che fornisce i Beni o i Servizi a Daiichi Sankyo Italia S.p.A in virtù del Contratto.

"Informazioni Riservate": si intendono tutti gli atti, documenti (in formato elettronico e cartaceo), notizie, proiezioni, stime, conoscenze; tutte le informazioni tutelate dalla proprietà intellettuale (ivi compresi le idee, i concetti, procedimenti, metodi, know how e/o informazioni tecniche); tutti i dati di qualsiasi natura, esperienze tecnico-industriali e commerciali; tutti i dati relativi a studi clinici o ad altri segreti commerciali e/o industriali inerenti a DSIT e/o a Società ad essa collegate.

"IVA": si intende l'imposta sul valore aggiunto.

"Ordine d'acquisto": si intende l'Ordine di Daiichi Sankyo Italia S.p.A. emesso nei confronti del Fornitore per l'acquisto dei beni o dei servizi.

"Parte o Parti" si intendono le parti del Contratto.

"Prezzo": si intende il corrispettivo pattuito tra le Parti per la fornitura dei Beni o la prestazione dei Servizi.

"Servizi": si intendono i servizi erogati dal Fornitore a Daiichi Sankyo Italia S.p.A. in conformità dell'Ordine d'acquisto.

"Variazioni d'Ordine": si intende una qualsiasi rettifica e/o modifica all'Ordine d'acquisto che sia tale da cambiare il contenuto dello stesso in tutto o in parte.

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

1.1. Le presenti Condizioni Generali unitamente all'Ordine di acquisto e ad eventuali allegati, regolano in via esclusiva il rapporto tra DSIT ed il Fornitore e sostituiscono e annullano tutte le trattative, gli accordi e gli impegni precedenti, sia verbali che scritti, intercorsi tra le Parti in relazione all'oggetto del Contratto.

1.2. Una volta trasmesse al Fornitore insieme all'Ordine di acquisto, le presenti Condizioni generali si riterranno accettate ed il Contratto sarà validamente concluso nel momento in cui si realizzi almeno una delle seguenti ipotesi: (a) quando il Fornitore abbia comunicato la propria accettazione attraverso la trasmissione a DSIT delle presenti Condizioni Generali debitamente sottoscritte; (b) ovvero quando, anche in mancanza di tale comunicazione, il Fornitore abbia comunque dato esecuzione agli obblighi derivanti dal Contratto; resta inteso che in tal caso il Fornitore sarà comunque obbligato a trasmettere a DSIT la presenti Condizioni Generali, entro e non oltre tre (3) giorni dalla data in cui è stata data esecuzione agli obblighi derivanti dal Contratto.

1.3. In nessun caso potranno essere considerate vincolanti eventuali ulteriori condizioni contenute in offerte, accettazioni di ordini, specifiche o documenti del Fornitore, diversi dall'Ordine di acquisto e della presenti Condizioni Generali. Il Fornitore rinuncia, altresì, a far valere qualsiasi altro diritto gli derivi da condizioni diversamente pattuite e/o sottoscritte rispetto al presente contratto.

Art. 2 - ORDINE DI ACQUISTO

2.1. L'Ordine di acquisto, unitamente alle presenti Condizioni Generali, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e contiene l'indicazione della durata del rapporto, i quantitativi dei Beni o Servizi forniti con i relativi prezzi, standard qualitativi, specifiche ed istruzioni, l'indicazione della data e del luogo di consegna o di prestazione. 2.2. L'Ordine d'acquisto è valido per un periodo di tempo di otto (8) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del medesimo da parte del Fornitore. Decorso tale termine senza che il Fornitore lo abbia accettato secondo le modalità indicate nel precedente articolo 1.2 l'Ordine cesserà di essere vincolante nei confronti di DSIT.

Art. 3 - OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE

3.1. Il Fornitore si obbliga a fornire i quantitativi di Beni o di Servizi richiesti negli Ordini di acquisto secondo le condizioni ed i termini ivi indicati.

3.2. Il Fornitore dichiara di essere un operatore del settore oggetto del Contratto e di possedere le qualifiche professionali e le capacità strutturali ed economiche per adempiere in modo puntuale alle relative obbligazioni, secondo gli standard qualitativi richiesti.

3.3. Con riferimento ai Beni e Servizi, il Fornitore garantisce che questi saranno forniti e prestati:

- secondo i quantitativi indicati nei relativi Ordini di acquisto;

- nel termine di consegna o di inizio di esecuzione indicato nel relativo Ordine di acquisto;

- secondo gli standard qualitativi, le specifiche e le istruzioni indicati da DSIT nella relativa richiesta d'offerta (RDO);

- esenti da difetti e da diritti di terzi che possano valersi sull'uso dei Beni o dei Servizi oggetto della fornitura. (garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. e evizione ex art. 1485 c.c.)

3.4. In caso di beni soggetti ad una data di scadenza, il Fornitore si obbliga a garantire alla data di consegna una durata dei Beni pari al 90% (novanta per cento) di vita residua in relazione alla data di produzione indicata sulla confezione. Qualora al momento della consegna i Beni non siano conformi a tale previsione DSIT potrà rifiutarli con obbligo del Fornitore di procedere alla relativa sostituzione con identico quantitativo di Beni, a propria cura e spesa.

3.5. È fatto espresso divieto al Fornitore di sostituire o modificare alcuno dei materiali che compongono i Beni ovvero che sono utilizzati per i Servizi, salvo il caso di previo consenso scritto di DSIT.

3.6. Nel caso in cui i Beni o i Servizi, anche se forniti o prestati da un sub fornitore, risultino viziati, danneggiati o, comunque, non forniti e/o prestati secondo gli standard qualitativi, le specifiche e le istruzioni indicati, DSIT avrà diritto di sospendere immediatamente il pagamento della fornitura, sino alla totale sostituzione dei Beni e al corretto ripristino dei Servizi, salvo comunque in tal caso il diritto di DSIT alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento del danno.

3.7. In ogni caso il Fornitore rimane unico responsabile nei confronti dei terzi per tutti i danni provocati a cose o persone che siano imputabili alla propria condotta o ai Beni e Servizi prestati.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DAIICHI SANKYO ITALIA S.p.A. con socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte di **DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH**

Maggio 2025

3.8. Il Fornitore dovrà tenere indenne DSIT, da qualsivoglia azione, reclamo, perdita, richiesta, responsabilità, danno, costi e spese (incluse le parcelle di consulenti legali e i costi di procedimenti di investigazione) correlati con qualsivoglia azione, richiesta o procedimento giudiziale promosso da terzi in relazione a (i) ogni violazione da parte del Fornitore delle rappresentazioni, garanzie o obbligazioni indicate nel Contratto; (ii) negligenza, condotta fraudolenta o violazione del presente Contratto da parte del Fornitore.

3.9. Il Fornitore sarà tenuto al rimborso delle spese che DSIT dovrà sostenere nell'ipotesi in cui, in conseguenza di vizi e difetti dei Beni o dei Servizi, si renda necessario ritirarli dal mercato, salvo il diritto di DSIT alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento del danno.

3.10. Il Fornitore si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile dell'impresa, a copertura di eventuali danni derivati dai Beni o Servizi oggetto della fornitura e relativa a infortuni sul lavoro, con durata minima pari a quella del Contratto.

3.11 Il Fornitore si obbliga: (i) a rispettare tutti i trattati, le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di tutela dei dati personali e di promozione, commercializzazione, pubblicità, utilizzo, vendita dei Beni; (ii) a garantire che i Beni e i Servizi siano conformi a leggi, regolamenti, codici

di condotta previsti dall'ordinamento nazionale; (iii) a informare tempestivamente DSIT qualora uno dei Beni o dei Servizi forniti non sia conforme a quanto sopra indicato (vd. Punto 3.11, n. i), ii) e III))

3.12. Per i medicinali il Fornitore si obbliga ad attenersi al "Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano" di cui al D.lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i. (d'ora in avanti solo "Codice") per la distribuzione di medicinali e sostanze attive.

3.13 Il Fornitore prende atto che DSIT si conforma a quanto previsto nel D. Lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni). A tal fine il Fornitore si impegna a rispettare ed adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Codice di Condotta all'interno del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di Daiichi Sankyo Italia, accessibili sul sito istituzionale www.daiichi-sankyo.it.

Art. 4 - PREZZO - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1. Il Prezzo per la fornitura dei Beni o per la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto è indicato nell'Ordine di acquisto.

4.2. Per tutta la durata del Contratto il Prezzo non sarà soggetto a rivalutazione, nemmeno in seguito al verificarsi di variazioni significative dei costi concernenti le materie prime, la lavorazione e le spese generali di fabbricazione.

4.3. Il Fornitore dovrà emettere fattura all'atto della consegna dei Beni o della prestazione dei Servizi. Ciascuna fattura, emessa in formato verificabile, dovrà indicare il quantitativo di Beni o il numero e la tipologia dei Servizi forniti ed i corrispettivi dovuti e dovrà contenere i seguenti elementi minimi: nome; indirizzo e persona di riferimento del Fornitore; dati di contatto (telefono, e-mail, fax); data della fattura; numero di fattura; numero d'Ordine; codice del Fornitore; codice e descrizione del bene o del servizio richiesto; quantità specifica dei Beni e/o Servizi; indirizzo di DSIT, importo totale fatturato ed importo IVA.

4.4. Salvo che sia diversamente stabilito nel singolo Ordine di Acquisto, il termine di pagamento da parte di DSIT è di 60 giorni data fattura fine mese; il pagamento verrà effettuato in Euro con bonifico bancario sul conto corrente bancario comunicato dal Fornitore.

4.5. Restano esclusi e quindi non saranno in alcun modo dovuti da DSIT gli eventuali compensi e/o spese reclamati dal Fornitore che non

siano stati espressamente convenuti per iscritto nell'Ordine di acquisto. Le spese ulteriori (spese di viaggio, spese accessorie) sono rimborsate da DSIT solamente in seguito a previa approvazione scritta e su presentazione delle ricevute originali.

Art. 5 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

5.1. E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere e/o subappaltare a terzi il Contratto, ovvero di trasferire a terzi i diritti e gli obblighi che ne derivano senza la previa autorizzazione scritta di DSIT.

5.2. Nel caso in cui DSIT autorizzi la cessione e/o il subappalto del Contratto a terzi, il Fornitore rimarrà comunque responsabile in solido nei confronti di DSIT per qualsivoglia inadempimento e/o violazione del presente Contratto o violazione di leggi e regolamenti posti in essere dal terzo cessionario e/o subappaltatore. In ogni caso residua solo in capo al Fornitore ogni responsabilità connessa e/o comunque collegata all'attività del terzo cessionario e/o subappaltatore.

5.3. Nel caso in cui DSIT autorizzi la cessione e/o il subappalto del Contratto a terzi le presenti Condizioni Generali, in quanto applicabili, saranno valide ed efficaci anche nei confronti del terzo cessionario e/o subappaltatore.

5.4. In caso di cessione e/o subappalto del presente Contratto DSIT avrà comunque facoltà di compensare eventuali richieste di pagamento del terzo cessionario e/o subappaltatore con eventuali crediti che DSIT in quel momento vanta nei confronti del Fornitore.

Art. 6 - VARIAZIONI D'ORDINE

6.1. E' concessa a DSIT la facoltà di effettuare Variazioni d'Ordine per modificare la fornitura dei Beni o dei Servizi richiesti o parte degli stessi. In tal senso, qualora le Parti lo ritengano opportuno e necessario, dal momento della comunicazione di variazione dell'ordine, sono concordati e concessi fino a (5) giorni per l'adeguamento delle tempistiche e delle modalità della fornitura. Diversamente, il Fornitore sarà tenuto ad accettare la variazioni d'Ordine di DSIT, senza che questo possa comportare ritardo alcuno nell'esecuzione del Contratto.

6.2. In tal caso le Variazioni d'Ordine richieste dovranno ritenersi valide ed efficaci dal momento in cui le stesse saranno trasmesse da DSIT al Fornitore.

6.3. Qualora le Variazioni d'Ordine comportino una variazione rispetto ai prezzi già concordati le Parti si impegnano a definire, entro e non oltre cinque (5) giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo che precede, il valore delle Variazioni apportate.

6.4. Decorso inutilmente il predetto termine di cinque (5) giorni, il Fornitore dovrà comunque eseguire le Variazioni richieste il cui valore sarà determinato secondo i seguenti principi, in ordine gerarchico: (i) listino prezzi unitari concordato per il Contratto; (ii) in mancanza del listino prezzi unitari del ntrato, quello applicabile per Beni e/o Servizi di uguale natura.

Art. 7 - OBBLIGHI DI DSIT

7.1 DSIT dovrà corrispondere al Fornitore il prezzo dei Beni e dei Servizi indicato nell'Ordine di acquisto, secondo i termini e le modalità indicate nel precedente articolo 4 delle presenti Condizioni Generali.

7.2 Resta salvo il diritto di DSIT di sospendere il pagamento nelle ipotesi di cui al precedente articolo 3.6 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 8 - CONSEGNA DEI BENI E FORNITURA DEI SERVIZI

8.1. La consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi dovrà avvenire alla data e presso il luogo indicati nel relativo Ordine di acquisto.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DAIICHI SANKYO ITALIA S.p.A. con socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte di **DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH**

Maggio 2025

8.2. Il Fornitore si impegna a consegnare i Beni o a fornire i Servizi durante gli orari di lavoro convenzionali, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

8.3. Il Fornitore non potrà, per nessun motivo, sospendere o ritardare la consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi a DSIT, salva l'ipotesi di forza maggiore prevista dall'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali.

8.4. In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nella fornitura dei Servizi - completa od inferiore al 70% (settanta per cento) del relativo Ordine - che ecceda i 15 (quindici) giorni lavorativi (da intendersi quale franchigia assoluta) rispetto alla data di consegna indicata nei relativi Ordini di acquisto, il Fornitore dovrà corrispondere in favore di DSIT, a titolo di indennizzo, un importo pari allo 1% (uno per cento) del valore dei Beni e Servizi non consegnati e/o prestati per ogni giorno lavorativo di successivo ritardo, salvo che il ritardo sia stato previamente concordato tra le Parti.

8.5. Oltre il trentesimo giorno lavorativo di ritardo, successivo al periodo di franchigia assoluta, DSIT avrà diritto a procedere alla risoluzione del

Contratto, con obbligo per il Fornitore di corrispondere in favore di DSIT, a titolo di penale, una somma pari al valore indicato negli Ordini non soddisfatti.

8.6. Qualora DSIT sia impossibilitata ad accettare la prestazione nella data stabilita, è tenuta ad informare il Fornitore al più presto. Il termine per l'adempimento della prestazione dovrà dunque essere posticipato per la durata del ritardo previsto da DSIT.

8.7. La spedizione dei Beni nel luogo indicato nell'Ordine di Acquisto si intende sempre eseguita porto franco e quindi con pagamento del trasporto a carico del Fornitore e in ogni caso saranno a carico del Fornitore tutti i costi di assicurazione della spedizione dei Beni.

8.8. All'atto della consegna materiale dei Beni il Fornitore, o lo spedizioniere da questo incaricato, dovrà fornire a DSIT la bolla di consegna con ivi indicati: (i) il codice e la descrizione dei Beni; (ii) il numero dell'Ordine d'acquisto.

8.9. La proprietà dei Beni sarà trasferita a DSIT solo al momento della consegna materiale degli stessi; resta pertanto inteso che fino a tale momento il Fornitore sarà l'unico responsabile di ogni macchinario, danno o pregiudizio relativo ai Beni.

8.10. Il Fornitore provvederà a far sì che i Beni siano contenuti ed imballati secondo la consueta prassi di riferimento utilizzata per quelli del medesimo genere ovvero, in assenza di prassi specifica, in base alle modalità più adeguate a preservarli e conservarli fino al momento della materiale consegna. Il Fornitore è tenuto a ritirare e smaltire il materiale di imballaggio a proprie spese.

8.11. In caso di consegna di merci pericolose il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia fino al luogo di destinazione, nonché a rendere note a DSIT tutte le informazioni relative a tali merci riguardanti la sicurezza.

8.12. DSIT è tenuta a denunciare eventuali vizi dei Beni consegnati entro due settimane: (i) dalla data di consegna per i vizi apparenti; (ii) dalla data della relativa scoperta per i vizi occulti. Resta inteso che a tal fine si intendono vizi occulti tutti quelli di non facile individuazione al momento della consegna (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i vizi che si rilevano al momento della rimozione della confezione e/o dell'imballaggio). In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente articolo 3.6 delle presenti Condizioni Generali.

8.13. DSIT non potrà essere considerata in alcun modo responsabile dei Beni consegnati in numero eccedente rispetto ai quantitativi indicati nel relativo Ordine di acquisto. In tal caso i Beni consegnati in

eccedenza saranno provvisoriamente depositati presso la sede DSIT fino ad un termine massimo di dieci giorni per consentire al Fornitore di ritirarli. Decorso inutilmente tale termine saranno addebitate al Fornitore tutte le spese per il relativo deposito.

Art.9 - RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 I termini stabiliti per l'esecuzione del Contratto si intendono perentori nell'interesse di DSIT, pertanto in caso di esecuzione tardiva del Fornitore, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salva l'ipotesi in cui DSIT, nonostante il ritardo, decida di richiedere comunque l'esecuzione della prestazione non adempiuta.

9.2. Anche nell'ipotesi di mantenimento del Contratto resta salvo il diritto di DSIT di chiedere il risarcimento dei danni dovuti ad eventuali ed ulteriori costi, perdite o spese sostenute a causa del ritardo nella consegna dei Beni ovvero nella prestazione dei Servizi.

Art.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

10.1. L'inadempimento, anche parziale, delle Parti alle obbligazioni previste dagli articoli: 1 (Ambito di applicazione ed efficacia); 2 (Ordine di acquisto); 3 (Obblighi e garanzie del Fornitore); 4 (Prezzo - Modalità e termini di pagamento); 5 (Divieto di cessione e subappalto del Contratto); 6 (Variazioni d'Ordine); 7 (Obblighi di DSIT); 8 (Consegna dei Beni e fornitura dei Servizi); 9 (Ritardo nell'esecuzione del Contratto); 12 (Privacy, sicurezza e riservatezza); 15 (Comunicazioni); 16 (Osservanza della normativa in materia di anticorruzione e obblighi correlati); 18 (Marchi e proprietà

intellettuale), determinerà la risoluzione di diritto del Contratto, senza necessità di ulteriore messa in mora. In tal caso la risoluzione si verificherà a far data dalla comunicazione della Parte interessata, da trasmettersi all'altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

10.2. In ogni caso ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r, nel caso in cui l'altra Parte:

- sia assoggettata a cambiamenti od eventi tali da modificare l'attuale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale, amministrativa, tecnica

- o economica, e, per l'effetto di tali cambiamenti od eventi, risulti pregiudicata la sua capacità di dare regolare esecuzione al presente accordo; ovvero

- sia sottoposta a fusione con altra impresa;

- sia ammessa a procedure concorsuali o aventi effetti analoghi (ivi compresa l'amministrazione controllata, l'amministrazione straordinaria) e/o a

- procedure anche di natura extragiudiziale (quali, a solo titolo esemplificativo, la formalizzazione di un concordato stragiudiziale e la cessione dei beni

- ai creditori);

- sia sottoposta ad atti o procedure che possano sostanzialmente evidenziare uno stato di insolvenza, quali procedure esecutive, pignoramento,

- sequestro, anche conservativo, confisca su beni, protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli;

- sia posta in liquidazione ovvero cessi o muti la propria attività, sia convenuta in azioni, cause, vertenze, controversie o procedimenti arbitrali, fiscali, amministrativi, o giudiziali in genere, di qualsiasi



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DAIICHI SANKYO ITALIA S.p.A. con socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte di **DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH**

Maggio 2025

natura e con qualsiasi controparte pubblica o privata, tali da pregiudicare la capacità di dare esecuzione al Contratto.

10.3 E' concessa a DSIT la facoltà di recedere liberamente in qualsiasi momento dal presente Contratto, dandone avviso al Fornitore con lettera raccomandata a/r almeno un (1) mese prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione fatti salvi i diversi termini stabiliti nell'Ordine di acquisto.

10.4. In tutti i casi di cessazione, invalidità, recesso anticipato e/o risoluzione del Contratto le Parti collaboreranno al fine di limitare al massimo gli effetti dannosi e pregiudizievoli derivanti dalla cessazione del rapporto. In tal caso, Beni/ opere o Servizi erogati/ eseguiti fino alla data della risoluzione saranno remunerati secondo i termini e le condizioni previste nelle presenti Condizioni Generali.

Art.11 - FORZA MAGGIORE

11.1. Le obbligazioni facenti capo alle Parti si riterranno sospese per il tempo in cui ad una delle Parti (o entrambe) sia impedito o reso impossibile l'adempimento del contratto per cause alla stessa non imputabili, inclusi scioperi, serrate, dispute sindacali, forza maggiore, guerra, sommossa, rivolta, norma pubblica o ordine delle pubbliche autorità, regolamento o direttiva, infortunio, guasto rilevante dei macchinari o degli impianti, incendio, tempesta, inondazione.

11.2. Nel caso in cui una delle Parti non possa adempiere alla propria prestazione per causa di forza maggiore, è tenuta a comunicare prontamente all'altra parte (la si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che intende avvalersi di tale causa dovrà prontamente comunicare) la sospensione delle prestazioni (all'altra Parte) indicandone la data di inizio, l'entità e le relative cause. L'omissione di detta comunicazione comporterà la perdita del diritto ad avvalersi della sospensione stessa. È fatto obbligo, per la Parte che ha sospeso le proprie prestazioni, di riprendere l'esecuzione dopo la rimozione della causa che ha dato origine alla sospensione stessa, dandone comunicazione immediata all'altra Parte.

11.3. Nel caso in cui la causa di impedimento persista per più di 30 (trenta) giorni la Parte che ha adempiuto la propria prestazione - o ciascuna Parte, nel caso in cui entrambe siano impedito - avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, dandone preavviso all'altra a mezzo di lettera raccomandata a/r.

Art.12 - PRIVACY, SICUREZZA E RISERVATEZZA

12.1. Il Fornitore nell'adempimento del Contratto verso DSIT e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, dovrà osservare e garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (D.Lgs. 101/2018 e Provvedimenti del Garante).

12.2. In particolare, il Fornitore, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, dovrà predisporre ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.

12.3. Il Fornitore, qualora accedesse ai locali di DSIT, sarà tenuto a rispettare le istruzioni impartite dalla stessa DSIT sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 s.m.i.), sia di tutela dei

dati personali (D.Lgs.196/03), attenendosi alle misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative predisposte da DSIT.

12.4. Il Fornitore dovrà fornire le proprie prestazioni a mezzo di personale tecnico idoneo, di provata ed adeguata capacità, opportunamente informato ed istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati.

12.5. Il Fornitore dovrà assicurare l'osservanza delle disposizioni in vigore e delle esigenze di DSIT da parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività.

12.6. Se richiesto per l'adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà comunicare i dati a terzi nel rispetto delle prescrizioni di legge e garantendo che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti.

12.7. Il Fornitore dovrà comunicare a DSIT qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.

12.8. In relazione ai rapporti privacy diretti tra DSIT ed il Fornitore ogni Parte nei confronti dell'altra riveste la posizione di interessato e di titolare del trattamento. Quali titolari del trattamento le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente Contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di proseguire nel rapporto. Tali informazioni potranno essere liberamente comunicate e trasferite a società controllate da DSIT o facenti parte del suo stesso gruppo, anche se aventi sede all'estero, o a soggetti designati da DSIT quali responsabili del trattamento dei dati per finalità onnesse alle attività di DSIT comprese le attività tecniche di backup/recovery, nel rispetto della normativa vigente in materia.

12.9. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/03 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto.

12.10. Il Fornitore, riconoscendo la riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate, si impegna ad assicurare che il loro utilizzo si svolga secondo le modalità ed i mezzi strettamente necessari allo svolgimento del Contratto, ad evitare l'utilizzo delle stesse per scopi non autorizzati e/o difforni da quelli derivanti dal Contratto e ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla loro protezione.

12.11. In particolare, al Fornitore è fatto espresso divieto di:

- divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le Informazioni Riservate;
- copiare e/o riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento del

Contratto;

- rendere note le Informazioni Riservate a terzi, senza il previo consenso scritto di DSIT;

- effettuare annunci e/o comunicazioni al pubblico riguardo al Contratto senza il preventivo consenso scritto di DSIT, fatta eccezione per gli annunci e le comunicazioni obbligatorie in base alla legge (il cui testo dovrà comunque essere tempestivamente sottoposto a DSIT



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DAIICHI SANKYO ITALIA S.p.A. con socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte di **DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH**

Maggio 2025

e dovrà essere con quest'ultima concordato prima della comunicazione).

12.12. Fatto salvo ogni eventuale Accordo di riservatezza già sottoscritto dalle Parti, il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore (come tale dovendosi intendere, nel prosieguo di questo articolo, anche il proprio personale e/o i propri dipendenti e consulenti, anche di società collegate ex art. 2359 c.c.) per tutto il periodo relativo alle trattative, per tutta la durata del Contratto e per i (5) cinque anni successivi alla data della sua scadenza o, successivi alla sua eventuale risoluzione e/o cessazione anticipata e comunque fino al momento in cui le Informazioni Riservate mantengano un valore economico/commerciale dipendente dalla loro segretezza. In ogni caso, al termine del contratto per qualunque causa il Fornitore dovrà restituire a DSIT tutte le Informazioni Riservate che abbia ricevuto in ragione del Contratto, ivi inclusi documenti, materiali e/o prodotti.

12.13. Nel caso in cui la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia a DSIT.

Art. 13 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

13.1. In caso di controversia derivante dalla esecuzione o interpretazione del Contratto le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per la risoluzione bonaria e stragiudiziale della stessa, senza pregiudizio dei rispettivi diritti, azioni e ragioni.

13.2. Decorsi trenta (30) giorni dall'inizio della lite senza che le Parti addivengano ad una risoluzione bonaria e stragiudiziale della stessa, ciascuna di esse sarà libera di agire in giudizio nei confronti dell'altra.

13.3. A tal fine le Parti stabiliscono che per le eventuali controversie in sede giudiziale sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 14 - LEGGE APPLICABILE

14.1 Il Contratto è regolamentato e interpretato in ogni suo aspetto dalla Legge italiana.

14.2 Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili.

Art. 15 - COMUNICAZIONI

15.1. Tutte le comunicazioni di cui il presente Contratto, nonché quelle ad esse connesse, potranno essere trasmesse a DSIT con l'utilizzo alternativo dei seguenti mezzi di trasmissione: (i) lettera raccomandata a/r; (ii) telefax; (iii) posta elettronica agli indirizzi di cui al successivo paragrafo. Restano escluse da tale previsione le clausole delle presenti Condizioni Generali che prevedono espressamente l'utilizzo della lettera raccomandata a/r.

15.2. Tali comunicazioni saranno ritenute valide ed efficaci solo se effettuate in forma scritta ed inviate al seguente indirizzo: Per Daiichi Sankyo Italia S.p.A.- Indirizzo: Via Paolo Di Dono, 73- 00142 Roma; n. fax +39 06.85255233 - e-mail: - info@daiichi-sankyo.it; p.e.c.

Daiichi-Sankyo@daiichi-sankyo.postecert.it

Per il Fornitore:

Indirizzo:

n. fax _____ e-mail: _____

p.e.c.

ovvero ai diversi indirizzi che saranno comunicati in caso di modifica di quelli sopra indicati.

Art. 16 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

16.1. Ciascuna Parte dichiara che qualunque somma pagata all'altra non proviene da attività illecite.

16.2. Il Fornitore invierà immediata notifica a DSIT, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni e/o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture o processi o prodotti che potrebbero interessare l'oggetto del Contratto, e fornirà altresì a DSIT notizie in merito all'esito degli stessi. 16.3. DSIT, inoltre, dovrà essere posta nelle condizioni di assistere il Fornitore per far fronte a tali evenienze.

16.4. Salvi maggiori tempi di conservazione stabiliti dalla normativa vigente, durante la validità del Contratto e per un periodo ulteriore di cinque (5) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti relativa all'adempimento dei diritti e doveri contrattuali, sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica, a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.

16.5. In relazione al Contratto, le Parti dichiarano che non hanno fatto, offerto, dato, promesso di dare o autorizzato a dare e non faranno, offriranno, daranno, prometteranno di dare, o autorizzeranno qualsiasi pagamento o trasferimento di qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o a qualsiasi ente pubblico o pubblico ufficiale allo scopo di: (i) impropriamente influenzare qualsiasi atto o decisione della persona, ente pubblico o pubblico ufficiale; (ii) indurre la persona, l'ente pubblico o il pubblico ufficiale a fare o omettere di fare un atto in violazione di un dovere di compiere od omettere di compiere; (iii) garantire vantaggi impropri; o (iv) indurre la persona, l'ente pubblico o il pubblico ufficiale a influenzare impropriamente l'atto o la decisione di qualsiasi organizzazione, ente pubblico o ente controllato dal governo, al fine di assistere il Fornitore o DSIT per ottenere o mantenere rapporti commerciali.

16.6. Le Parti confermano che qualsiasi pagamento o trasferimento di qualsiasi cosa di valore a Professionisti sanitari e funzionari di governo effettuato in esecuzione del Contratto e/o in relazione a questo, autorizzato preventivamente dall'Autorità Pubblica di appartenenza, in base della normativa in vigore, non sarà volto influenzare qualsiasi decisione da prendere per quanto riguarda la prescrizione, selezione, rimborso prezzi o accesso a prodotti DSIT o altrimenti per quanto riguarda il futuro delle società.

16.7. Il Fornitore in conformità con la normativa in materia di incarichi dei pubblici dipendenti (Atto di Coordinamento e di indirizzo D.P.C.M. 27 marzo 2000 ed art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001) si impegna ad ottenere preventivamente, in caso di reclutamento di partecipanti che siano dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, tutte le autorizzazioni degli Enti di Appartenenza dei partecipanti stessi, facendo presente alle parti interessate che DSIT ha affidato al Fornitore la fornitura dei Beni e Servizi oggetto del Contratto.

16.8. Ove applicabile, in ottemperanza al disposto dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001, sarà cura del Fornitore comunicare, all'Ente di appartenenza, l'entità del compenso erogato in virtù dell'incarico conferito a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

16.9. Copie dell'autodichiarazione relativa al proprio status di impiego, nonché dell'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza e della



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DAIICHI SANKYO ITALIA S.p.A. con socio unico soggetto a direzione e coordinamento da parte di **DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH**

Maggio 2025

comunicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001 dovranno essere fornite tempestivamente a DSIT dal Fornitore.

16.10. Premesse le definizioni previste nel Codice Penale di "pubblico ufficiale" (art. 357 c.p.) e "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 c.p.); ai fini del presente contratto in particolare si intendono (a titolo esemplificativo e non esaustivo): ogni funzionario o impiegato o chiunque agisca avendone i poteri, per conto di: un ente pubblico o suo dipartimento o un'agenzia; un'organizzazione pubblica internazionale (come l'ONU, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecc.) o loro dipartimenti, agenzie, istituzioni, qualsiasi ente controllato dallo Stato compresi Università ed Ospedali. Le Parti sono concordi nel rispettare tutte le normative in materia di anti-corruzione nei Paesi dove le stesse hanno la loro sede legale o nei luoghi ove verranno svolti i Servizi di cui al presente atto.

16.11. Il Fornitore si impegna a rendere noto a DSIT se la società o i suoi titolari, impiegati, direttori, agenti, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (così come definiti al punto precedente), ovvero funzionari di partiti politici o candidati a cariche pubbliche o politiche. Qualora all'interno dell'organizzazione del Fornitore vi fosse alcuno dei soggetti di cui sopra, il Fornitore si impegna a dichiarare a DSIT tale circostanza prima dell'inizio dei servizi, comunicando il nome di tali soggetti e la posizione da questi ricoperta, nonché ogni successiva modifica della qualifica o delle responsabilità facenti capo agli stessi.

16.12. In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto di non avere stipulato il Contratto al fine di influenzare alcuna decisione che compete ai soggetti di cui sopra relativamente alla prescrizione di prodotti DSIT o comunque all'attività di business DSIT, presente o futura.

16.13. Le Parti inoltre, faranno ogni ragionevole sforzo per adempiere ad ogni richiesta di informazione, compresa la risposta a questionari, richieste di audit provenienti da altra parte per assicurare il rispetto di ogni normativa anticorruzione.

16.14. Le Parti sono concordi nel ritenere che la violazione del presente articolo costituisca inadempimento contrattuale grave, e che ciò potrà dare diritto alla Parte adempiente alla risoluzione anticipata del contratto, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno che sia conseguenza immediata e diretta di tale adempimento.

Art. 17 - MARCHI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

17.1. Salvo quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali, è fatto espresso divieto a ciascuna Parte di utilizzare e/o registrare - sia in proprio, sia per conto terzi - marchi, nomi o segni distintivi di prodotti e/o beni in titolarità dell'altra Parte, anche successivamente alla scadenza del Contratto.

17.2. Ciascuna Parte si obbliga a comunicare immediatamente all'altra qualunque violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui sia venuta eventualmente a conoscenza.

17.3. Il Fornitore garantisce che i Beni/Servizi forniti non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e iscrivere DSIT contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.

Art. 19 - DICHIARAZIONI FINALI

19.1 Le Parti riconoscono e confermano di avere negoziato in piena autonomia integralmente e specificamente il contenuto delle singole clausole delle presenti Condizioni Generali.

19.2 Ogni eventuale modifica e/o integrazione delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Ordine di acquisto sarà considerata valida ed efficace solo se espressamente convenuta per iscritto.

19.3 Il Contratto non potrà essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società di fatto, rapporto fiduciario o di mandato tra le Parti.

19.4 DSIT sarà esente da responsabilità dirette o indirette relative alla forza lavoro, previdenza sociale o imposte in rapporto al Fornitore e i suoi

dipendenti assegnati alla fornitura dei Beni e/o Servizi richiesti.

Luogo e data

—

IL
FORNITORE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore, dopo aver riletto per intero le Condizioni Generali di contratto sopra riportate, sottoscrive nuovamente e specificatamente approva le seguenti clausole contrattuali: 3 (Obblighi e garanzie del Fornitore); 4 (Prezzi - Modalità e termini di pagamento); 5 (Divieto di cessione e subappalto del Contratto); 6 (Variazioni d'Ordine); 8 (Consegna dei Beni e fornitura dei Servizi); 9 (Ritardo nell'esecuzione del Contratto); 10 (Risoluzione del contratto - Recesso); 12 (Privacy, sicurezza e riservatezza); 16 (Osservanza della normativa in materia anticorruzione e obblighi correlati); 17 (Marchi e proprietà intellettuale).

Luogo e data

—

IL FORNITORE

Si prega di compilare a cura del fornitore parte art. 15 su comunicazioni